EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2023/0746/BE (Belgium)

Decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 1º giugno 1995 recante disposizioni generali e settoriali in materia di igiene ambientale per quanto riguarda i granuli di plastica, i combustibili e i liquidi infiammabili, nonché lo stoccaggio

Data di ricezione : 21/12/2023
Termine dello status quo : 22/03/2024 (closed)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 3675

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0746/BE

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20233675.IT

1. MSG 001 IND 2023 0746 BE IT 21-12-2023 BE NOTIF

2. Belgium

3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be

3B. Vlaanderen
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

4. 2023/0746/BE - S00E - Ambiente

5. Decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 1º giugno 1995 recante disposizioni generali e settoriali in materia di igiene ambientale per quanto riguarda i granuli di plastica, i combustibili e i liquidi infiammabili, nonché lo stoccaggio

6. Le modifiche riguardano le condizioni per i granuli di plastica, i combustibili e i liquidi infiammabili, lo stoccaggio di prodotti pericolosi e i serbatoi di olio combustibile

7.

8. Le modifiche proposte riguardano:
1º l'introduzione di condizioni generali per il controllo dell'inquinamento da
granuli di plastica;
2º le condizioni settoriali per i combustibili e i liquidi infiammabili;
2º le condizioni settoriali per lo stoccaggio di prodotti pericolosi;
3º le condizioni ambientali per i serbatoi di olio combustibile privati non classificati con una capacità
inferiore a 5 000 kg.

I granuli di plastica possono finire nell'ambiente e nei sistemi acquatici a causa di perdite accidentali lungo l'intera catena (produzione, lavorazione, trasporto logistico e riciclaggio). Ciò comporta rischi significativi per le persone e per l'ambiente. Sono previste condizioni per controllare i rischi di perdita di granuli di plastica. L'attuale proposta è un primo passo per ridurre le perdite di granuli di plastica con requisiti principalmente improntati a obiettivi.

Lo stoccaggio di combustibili e sostanze pericolose comporta rischi specifici, tra cui la possibilità di contaminazione del suolo con un costo di bonifica significativo. Il progetto preliminare di decisione prevede un aggiornamento normativo urgente, comprendente una serie di misure preventive riguardanti gli impianti di stoccaggio privato di olio combustibile; il recepimento dei codici di buona pratica per i progetti di ricerca in materia di costruzione e controllo di contenitori fissi per liquidi infiammabili e prodotti pericolosi; così come il parziale recepimento delle BAT (migliori tecniche disponibili) determinate per l'incubazione (ubicazione del serbatoio).

9. Conformemente all'articolo 1.2.1, paragrafo 1, DABM, l'obiettivo della politica ambientale fiamminga è:
"1° Gestione dell'ambiente attraverso l'uso sostenibile delle materie prime e della natura;
2° Protezione; dall'inquinamento e dall'estrazione, dell'uomo e dell'ambiente, in particolare degli ecosistemi importanti per il funzionamento della biosfera e che riguardano l'approvvigionamento alimentare, la salute e altri aspetti della vita umana;
3° Conservazione della natura e promozione della diversità biologica e paesaggistica, in particolare attraverso la conservazione, il ripristino e lo sviluppo di habitat naturali, ecosistemi e paesaggi di valore ecologico e la conservazione delle specie selvatiche, in particolare quelle a rischio, vulnerabili, rare o endemiche".

Inoltre, sulla base di un bilanciamento degli interessi tra le varie attività sociali, la politica ambientale fiamminga mira a raggiungere un elevato livello di protezione basato, tra l'altro, sul principio di precauzione e sul principio dell'azione preventiva, sul principio secondo cui il danno ambientale deve essere affrontato prioritariamente alla fonte, sul principio dello standstill e sul principio "chi inquina paga".

Il titolo II del VLAREM (decisione del governo fiammingo del 1º giugno 1995 recante disposizioni generali e settoriali in materia di igiene ambientale) contiene, tra l'altro, le condizioni generali e settoriali applicabili agli stabilimenti o alle attività classificati.

Le condizioni ambientali generali si applicano a tutti gli stabilimenti o attività classificati. Le condizioni ambientali settoriali si applicano a tutti i tipi determinati di stabilimenti o attività classificati. Tali condizioni mirano a prevenire e

limitare i danni e i rischi inaccettabili che gli stabilimenti e le attività in questione possono causare. Se del caso, cercano anche di invertire i danni causati all'ambiente dall'operazione effettuata dallo stabilimento o dall'attività.

10. Numeri o titoli dei testi di base:

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.
Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu